

LEGGE REGIONALE

Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di
opere e lavori pubblici

LEGGE REGIONALE:

" Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE PRELIMINARI

ART. 1
(Finalità ed ambiti di applicazione)

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione e al fine di consentire forme di decentramento funzionali, di snellimento e uniformità delle procedure nei diversi settori di intervento, di accelerazione della spesa, la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella Regione, con o senza l'intervento finanziario regionale, è disciplinato dalla presente legge, con la sola eccezione delle opere di competenza dello Stato.

TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

ART. 2

(Opere di competenza della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici riguardanti :
 - a) - il demanio ed il patrimonio regionale;
 - b) - immobili di proprietà non regionale, in uso, sia pure temporaneo, sulla Regione;
 - c) - le opere la cui esecuzione sia delegata dallo Stato alla Regione;
 - d) - le strade e le ferrovie classificate regionali;
 - e) - gli'interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità, che non rientrino nella competenza primaria degli Enti locali o dello Stato;
 - f) - le opere idrauliche, irrigue e di bonifica;
 - g) - le opere di sistemazione montana;
 - h) - i porti di seconda categoria, seconda e terza classe;
 - i) - la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere annesse, destinate all'esercizio dello stesso;
 - l) - le opere di difesa, di consolidamento e di trasferimento degli abitati inclusi negli elenchi approvati dal Consiglio regionale;
 - m) - le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
 - n) - i lavori di ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di opere pubbliche di competenza della Regione, danneggiate da calamità naturali.
2. Per le opere di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo, la competenza della Regione decorrerà dalla data di trasferimento, da parte dello Stato, delle relative funzioni.

ART. 3

(Opere di competenza degli Enti pubblici)

1. Sono di competenza degli Enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da Enti locali, singoli o associati o loro con sorzi e da Enti pubblici non territoriali, che non siano di com petenza della Regione a norma dell'art. 2 della presente legge.

ART. 4

(Opere di pubblico interesse)

1. Sono di pubblico interesse le opere di pertinenza di Enti o soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse, senza fine di lucro.

2. Esse sono soggette alla presente legge se ammesse a finanzia mento regionale.

TITOLO III

NORME TECNICHE

ART. 5

(Normativa tecnica regionale)

1. Le opere ed i lavori pubblici di cui alla presente legge sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.

2. La normativa tecnica regionale, da formularsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina per le opere di competenza della Regione o ammissibili a finanziamento regionale:

- a) - gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l'esecuzione delle opere, tenendo conto dei materiali locali utilizzabili;
- b) - le norme per la progettazione, l'esecuzione, l'accettazione ed il controllo qualitativo dei materiali, dei componenti edili o costruttivi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
- c) - i soggetti preposti alla verifica dell'applicazione della normativa tecnica regionale;

3. Ai fini della formulazione e dell'aggiornamento della normativa tecnica regionale, l'Assessorato ai LL.PP., sentiti gli Assessorati competenti, elabora un programma di attività comprendente l'individuazione:

- dei campi di applicazione e della metodologia per la compilazione delle norme;
- delle priorità di formulazione delle norme predette;
- delle modalità e dei tempi per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme stesse;
- degli strumenti operativi necessari per l'attuazione del programma;
- delle previsioni delle spese necessarie per l'attuazione del programma;

4. La normativa tecnica regionale ed il programma di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale.

5. In mancanza della normativa tecnica regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, determina ed aggiorna parametri di costo delle opere e dei lavori pubblici, da utilizzare per la programmazione e per la pro

gettazione di massima delle opere, avvalendosi delle strutture dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e della Commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1977, n.29.

ART. 6

(Raccolta ed elaborazione dati - Catasto delle opere pubbliche)

1. La Regione provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche esistenti, in corso di realizzazione e progettate nel territorio regionale; compila il catasto delle opere pubbliche e delle infrastrutture sociali e civili, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno sulla base degli obiettivi definiti dagli strumenti della programmazione regionale; elabora ed aggiorna l'elenco dei prezzi unitari di mercato per le principali categorie di lavori che interessano le opere pubbliche e dei costi di componenti edilizi o costruttivi prodotti nella Regione.
2. Alla raccolta, alla elaborazione dei dati, dei prezzi e dei costi, nonché alla formazione del catasto di cui al primo comma del presente articolo, provvede l'Assessorato ai Lavori Pubblici, utilizzando prioritariamente le proprie strutture ed avvalendosi degli Enti di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell'articolo 18 della presente legge e, ove necessari, sentita la competente Commissione consiliare, gli Enti di ricerca, gli Organismi e gli Istituti Specializzati.
3. Il catasto delle opere pubbliche e gli elenchi dei prezzi e dei costi di cui al primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.
4. I rapporti tra la Regione, i Comuni, le Province, gli Enti, gli organismi e gli istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 7

(Programmi organici)

1. L'intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse avviene mediante programmi pluriennali, articolati per settori ed aree di intervento, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali di attuazione comunali.
2. I programmi individuano i fabbisogni, i criteri di intervento, gli Enti attuatori, le modalità di finanziamento, i tempi di attuazione.
3. I programmi, predisposti ed aggiornati dagli Assessorati competenti, d'intesa con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, sono adottati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale.

ART. 8

(Programmi annuali di finanziamento)

1. Per le opere non comprese nei programmi organici di cui al precedente art. 7, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta programmi annuali di finanziamento, distinti per tipo di opera elaborati dagli Assessorati competenti d'intesa con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, nel rispetto delle priorità indicate dagli Enti interessati e sulla base dei fabbisogni riscontrati e di altri motivi di pubblico interesse.
2. I programmi individuano gli Enti attuatori, le modalità di finanziamento, i tempi di attuazione.

ART. 9

(Progetti integrati ed interventi singoli)

1. Al di fuori dei programmi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, d'intesa con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, sentita la competente Commissione consiliare, può ammettere a finanziamento opere pubbliche previste in progetti integrati, volti allo sviluppo socio-economico di particolari ambiti territoriali.
2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, d'intesa con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, può ammettere altresì a finanziamento regionale opere pubbliche o di pubblico interesse qualora ricorrano motivi di urgenza o di necessità.

ART. 10

(Copertura finanziaria dei programmi)

1. I programmi annuali, nonché gli interventi di cui all'articolo 9 della presente legge possono impegnare, oltre alle disponibilità del bilancio dell'esercizio corrente, anche quelle del corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio successivo, entro il limite di un dodicesimo del bilancio dell'esercizio corrente.

TITOLO V

ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI - ORGANI CONSULTIVI

ART. 11

(Competenze dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici)

1. Alle attività regionali riguardanti l'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al titolo IV della presente legge è preposto l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, che viene strutturato in settori ed uffici, tecnici ed amministrativi, centrali e periferici del Genio Civile e che si avvale dei seguenti Organi consultivi:

- a) - Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo;
- b) - Coordinatore del genio Civile competente per territorio.

2. I settori e gli Uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale.

3. L'Assessore ai Lavori Pubblici adotta tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge, ammessi a finanziamento regionale, provvedendo anche alla formale concessione dei finanziamenti integrativi nei limiti indicati dall'articolo 21 della presente legge.

4. Gli atti di cui al terzo comma del presente articolo che sono di mera esecuzione o di contenuto vincolato, non sono soggetti a controllo.

5. L'Assessore ai Lavori Pubblici riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo Stato di attuazione delle opere e dei lavori pubblici finanziati dalla Regione.

ART. 12

(Attribuzioni del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo)

1. E' istituito il Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.
2. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, il Comitato esercita le funzioni demandate dalla vigente legislazione statale dal Consiglio di Stato, al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, al Comitato Tecnico-Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle opere pubbliche e ad ogni altro Organo collegiale consultivo statale e regionale.
3. Nei casi in cui per l'approvazione dei progetti viene prescritto dalla presente legge il parere di organi consultivi regionali, il Comitato si pronuncia:
 - sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici quando l'importo degli stessi ecceda lire 3000 milioni;
 - sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque importo se interessano il territorio di più province.
4. Il Comitato si pronuncia sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque natura ed importo quando assumano eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico ed il parere venga richiesto dal Coordinatore del Genio Civile o dall'Ente interessato.
5. Il Comitato si pronuncia su tutti gli affari sui quali la Giunta regionale o gli Assessori regionali ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.
6. Salvo il caso previsto dal comma 5 del presente articolo, i pareri del Comitato sono vincolanti. Avverso tale parere è ammesso ricorso al Presidente della Giunta.

ART. 13

(Composizione del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo)

1. Il Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo è composto da:
 - a) - Assessore regionale ai lavori pubblici, che lo presiede;
 - b) - Coordinatore del settore lavori pubblici;
 - c) - Coordinatore del settore programmazione;
 - d) - Coordinatore del settore urbanistica;
 - e) - Coordinatori del Genio Civile;
 - f) - Responsabile del servizio tecnico e del servizio amministrativo dell'Assessorato ai Lavori pubblici;
 - g) - Coordinatore del settore nelle cui competenze ricade l'argomento in discussione, o funzionario direttivo da lui delegato;
 - h) - un ingegnere designato dagli ordini professionali provinciali, d'intesa tra loro;
 - i) - un architetto designato dagli ordini professionali provinciali d'intesa tra loro
 - l) - esperti nelle seguenti discipline:
 - urbanistica;
 - tecnica delle costruzioni;
 - geotecnica;
 - costruzione idrauliche;
 - opere marittime e portuali;
 - impianti meccanici;
 - impianti tecnologici;
 - materie giuridico-amministrative.
2. Hanno diritto al voto solo i tre esperti nelle materie che, a giudizio del Presidente del Comitato, hanno più attinenza con l'argomento da trattare.
3. Gli esperti di cui al punto l) del primo comma del presente articolo, uno per ciascuna disciplina, sono nominati per la durata di tre anni, salvo revoca, dal Consiglio regionale, assicurando la presenza di due esperti designati dalla minoranza. La nomina decade in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

4. Il Presidente del Comitato, per la trattazione di particolari argomenti, può fare intervenire alle adunanze, senza diritto al voto, funzionari direttivi statali o regionali, in quiescenza, nonché studiosi e tecnici non appartenenti all'amministrazione regionale, esperti con riferimento agli argomenti in discussione.
5. In caso di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal Coordinatore del settore lavori pubblici.

ART. 14

(Funzionamento del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza.
2. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno sette componenti con diritto di voto; devono comunque essere presenti quattro funzionari regionali.
3. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I membri dissenzienti del Comitato possono far inserire nel verbale della seduta le ragioni del loro dissenso.
5. Nel caso di progetti di opere pubbliche, alla discussione dei singoli argomenti può partecipare, fino al momento precedente il voto, un rappresentante dell'Ente interessato, con facoltà di farsi assistere da un tecnico di fiducia.
6. I pareri su progetti, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro 45 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.
7. I pareri, se favorevoli senza condizioni, sono comunicati anche telegraficamente.

8. Gli ordini del giorno delle sedute del Comitato sono comunicati ai suoi componenti al momento della convocazione. Per ogni argomento da trattare sono indicati i tre esperti che hanno diritto al voto.

9. L'esposizione al Comitato degli argomenti trattati è affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori formato da componenti ed esperti del Comitato, prescelti dal Presidente. Uno di essi riferisce e cura l'elaborazione del parere, espresso con voto che deve essere sottoscritto da tutti i relatori.

10. Al funzionamento del Comitato è preposto un ufficio di segreteria, composto da funzionari dell'Assessorato ai lavori pubblici. Il funzionario dirigente responsabile dell'Ufficio presenza alle sedute del Comitato, cura la redazione e la conservazione dei relativi verbali, provvede ad autenticare e ad archiviare gli atti esaminati.

11. Il segretario del Comitato annota la data di ricezione degli atti sui quali è richiesto il parere del Comitato, riscontra preventivamente la completezza degli atti e provvede a richiedere la loro eventuale integrazione, anche ai fini della decorrenza dei termini indicati al sesto comma del presente articolo.

12. I progetti che non riguardano opere di competenza regionale e che non sono rispondenti ai programmi, progetti integrati o finanziamenti di cui al titolo IV della presente legge, devono essere corredati da deliberazione dell'Ente interessato che indichi i mezzi finanziari disponibili e riporti i termini della convenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della presente legge.

13. Ai componenti del Comitato che non siano funzionari regionali in servizio, competono le indennità previste dalla vigente normativa regionale in materia di corresponsione di gettoni di presenza, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio.

ART. 15

(Funzioni consultive del Coordinatore del Genio Civile)

1. Il parere del Comitato regionale Tecnico Amministrativo è sostituito dal parere del Coordinatore del Genio Civile competente per territorio nel caso di progetti di massima ed esecutivi di importo non eccedente lire 3000 milioni, salvo il caso di progetti di opere di eccezionale rilevanza tecnica per i quali il Coordinatore del Genio Civile ritenga necessario il parere del Comitato.
2. I pareri, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.
3. I pareri, se favorevoli senza condizioni, possono essere comunicati anche telegraficamente.

ART. 16

(Aggiornamento dei limiti di importo)

1. I limiti di importo indicati negli articoli 12 e 15 della presente legge sono aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai Lavori Publici.

FINANZIAMENTI - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 17

((~~Forme~~ di finanziamento)

1. I finanziamenti delle opere e dei lavori pubblici di competenza regionale sono disposti in conto capitale.-
2. I finanziamenti delle altre opere di cui alla presente legge possono essere concessi fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile:
 - a)- in conto capitale: in unica soluzione o in rate annuali;
 - b)- mediante contributi annui costanti pluriennali.-
3. Per attivare finanziamenti in conto capitale, la Regione può contrarre mutui con istituti di credito.-
4. I contributi annui costanti pluriennali sono concessi nella misura necessaria a coprire interamente le annualità di ammortamento del mutuo, alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.-
5. Nel caso in cui la Cassa Depositi e Prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilità, sia pure temporanea, a concedere il mutuo, l'intervento finanziario di cui al comma 4 del presente articolo può essere concesso nella misura necessaria a coprire l'onere di ammortamento del mutuo alle condizioni praticate da altro Istituto di credito, purchè la durata di ammortamento del mutuo non sia inferiore a dieci anni ed il contributo sia erogabile in rate costanti.- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, stabilisce annualmente la misura massima ammissibile per i contributi annui costanti pluriennali, tenendo conto dell'urgenza e della natura delle opere.-
6. I contributi annui pluriennali sono erogati, in tutto o in parte, direttamente in favore degli Enti interessati, ovvero, a richiesta di questi, in favore dell'Istituto mutuante.-
7. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 18 della presente legge, possono beneficiare delle integrazioni previste dal quinto comma del presente articolo per utilizzare finanziamenti in conto mutuo concessi ai sensi della legge regionale 12 agosto 1978 n.37.-

Art. 18 (Beneficiari di finanziamenti regionali)

1. Gli Enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:
 - a)- i Comuni;
 - b)- le Province;
 - c)- le Comunità montane;

- d)- le Unità Sanitarie Locali;
- e)- i Consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c);
- f)- gli Enti ed i soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse.-

Art. 18 (Opere e lavori pubblici ammissibili a finanziamento regionale)

1. Le opere ed i lavori pubblici che possono essere ammessi a finanziamento regionale con le modalità di cui all' articolo 17 della presente legge sono:

- IDRAULICA - Opere idrauliche e di sistemazione idraulica a salvaguardia di opere pubbliche e di centri abitati; opere lacuali; acquedotti ed opere connesse; fognature ed opere connesse; opere per l'irrigazione; opere di sistemazione idraulica-forestale, idraulico-agraria, idrogeologica.-
- TRASPORTI - Strade; opere marittime; opere portuali; aeroporti; ferrovie; infrastrutture dei trasporti.-
- EDILIZIA - Edilizia residenziale pubblica, direzionale, terziaria; edilizia scolastica; opere e servizi socio-assistenziali e sanitari; asili nido; edilizia ospedaliera; edilizia ed impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.-
- DIFESA DELL' AMBIENTE - Opere per il disinquinamento dell' aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese opere per il loro smaltimento o riutilizzo.-
- OPERE VARIE DI INTERESSE COMUNALE - Cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici, verde pubblico, sedi comunali, delegazioni comunali.-
- TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE ENERGIA - Linee elettriche, oleodotti, gasdotti.-
- URBANIZZAZIONE - Impianti di pubblica illuminazione; reti di distribuzione urbana di gas; parchi urbani; infrastrutture per zone destinate dagli strumenti urbanistici all' industria ed all' artigianato.-
- OPERE E LAVORI DIVERSI - Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti); opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere pubbliche o di pubblico interesse; opere di difesa dei litorali e delle coste; lavori per la salvaguardia statica di opere di interesse storico-monumentale e artistico, di cui alla legge statale 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni; indagini geologiche e geotecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; rilievi aereofotogrammetrici.-

2. Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo possono riguardare:

- a)- l'acquisizione di suoli;
- b)- la costruzione di opere e di impianti;
- c)- l'ampliamento, il completamento, la sistemazione, il riattamento, la straordinaria manutenzione di opere esistenti;
- d)- l'acquisto di edifici e di immobili da destinare ad uso pubblico;
- e)- la ordinaria manutenzione, limitatamente alle opere di competenza regionale.-

3. Sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi eseguiti dai Comuni e dalle Province nelle circostanze previste dall'articolo 70 del regolamento 23 maggio 1895 n=350, per opere di propria competenza, entro il limite di lire cento milioni.-

Art. 20 (Spese ammissibili a finanziamento regionale)

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle necessarie per:

- l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture;
- l'acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera;
- l'I.V.A.;
- l'arredamento fisso e mobile, escluse le attrezzature;
- le indennità ed i contributi dovuti ad Enti e privati, come per legge;
- le spese per indagini geologiche e geotecniche;
- le spese generali;
- le spese per il collaudo tecnico-amministrativo.-

2. Le spese per l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture sono quelle risultanti dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.-

3. L'acquisizione degli immobili deve avvenire mediante espropriazione, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 37 e 38 della presente legge. In ogni caso, la superficie degli immobili da espropriare per la realizzazione di nuove opere pubbliche deve essere quella strettamente necessaria, tenuto conto solo dei possibili futuri ampliamenti dell'opera stessa, così come desumibili dal progetto generale approvato e dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia.-

4. L'I.V.A. è commisurata all'importo delle prestazioni, nella misura prevista dalla legge.-

5. L'arredamento fisso e mobile è quello essenziale in relazione alla destinazione d'uso dell'opera, con esclusione delle attrezzature.-

6. Le spese generali comprendono:

- a)- le spese per progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali e giudicata congrua dal competente ordine professionale; esse sono determinate facendo riferimento alle prestazioni di un solo professionista;
- b)- spese varie, in misura forfettaria non superiore al due per cento dell'importo ammesso a contributo.-

7. Tra le somme per spese generali di cui al punto b) del comma 6 del presente articolo, sono compresi gli oneri e le spese occorrenti per eventuali collaudi tecnici delle strutture e degli impianti, facenti carico all'Ente appaltante, le spese varie connesse alla realizzazione delle opere stesse, incluse quelle per le prime indagini e per i rilievi geologici, geotecnici e topografici, finalizzati alla realizzazione del progetto.-

8. In sede di previsione progettuale le spese generali sono compendiate in unica voce percentuale, proporzionale all'importo dei lavori, delle forniture e delle indennità di espropriazione. Le spese per il collaudo tecnico-amministrativo devono formare oggetto di apposita distinta previsione.-

Art. 24 (Finanziamenti integrativi)

1. Sono ammessi a finanziamento regionale, con decreto dell'Assessore ai LL.PP., previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e degli atti da parte del settore competente dell'Assessorato ai LL.PP. e sentito, ove occorra, l'Organo consultivo competente, le maggiori spese relative ad opere fruenti di contributo regionale, derivanti da:

- a)- aggiornamento dei prezzi, effettuato con le modalità indicate nell'articolo 48 della presente legge, compreso l'adeguamento delle spese generali;
- b)- perizie suppletive entro il limite del quinto dell'importo contrattuale;
- c)- revisione dei prezzi contrattuali;
- d)- compensi conseguenti a riserve formulate dalle imprese;
- e)- interessi legali e moratori in dipendenza di ritardati pagamenti.-

2. L'istruttoria di cui al primo comma del presente articolo deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e degli atti.-

3. Qualora i finanziamenti integrativi di cui al punto b) del primo comma del presente articolo superino il limite del quinto dell'importo contrattuale, essi vengono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai LL.PP.-

4. Agli oneri per la concessione di finanziamenti integrativi si fa fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo di bilancio, che, ai sensi della presente legge, viene istituito in via permanente.-

5. Non sono ammissibili a finanziamento regionale spese dovute a ritardi, omissioni o fatti comunque imputabili all'Ente interessato o alla direzione dei lavori.-

Art. 22 (Impegno di spesa - Erogazione dei contributi - Accreditamento dei fondi)

1. Nel caso di contributi pluriennali in annualità costanti, il decreto di concessione è emesso, anche in assenza del progetto approvato, in favore dell'Ente beneficiario e, per esso, in favore della Cassa DD.PP. ovvero di altri Istituti di credito.-

2. L'erogazione del contributo costante pluriennale avviene con le modalità stabilite nel piano di ammortamento predisposto dall'Istituto mutuante e, nell'ipotesi di contributo da corrispondere direttamente all'Ente interessato, con inizio dall'anno successivo a quello di contrattazione del mutuo.-

3. Nel caso di contributi in conto capitale, il decreto di formale concessione è emesso dopo l'approvazione del relativo progetto.-

4. I contributi in conto capitale sono accreditati per l'intero loro ammontare agli Enti interessati e depositati su appositi conti corrente a destinazione vincolata intestata agli stessi presso la tesoreria della Regione Puglia, con esplicita riserva a favore della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.-

5. Quando l'intervento finanziario è in conto capitale rateizzato, l'erogazione avviene secondo rate annuali; esse sono anticipate, a richiesta dell'Ente interessato, quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori.-

6. Gli Enti beneficiari di contributi regionali assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.-

7. L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede all'erogazione dei fondi a favore dei destinatari interessati, su ordini di pagamento emessi dall'Ente appaltante.-

8. Gli ordini di pagamento non sono soggetti a preventivi pareri, controlli o visti di Organi regionali, nel caso di Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell'art. 19 della presente legge.-

9. Gli ordini di pagamento emessi dagli Enti di cui alle lettere d) ed f) dell' art. 18 della presente legge, devono essere visti dal competente Genio Civile entro venti giorni dalla data di ricevimento degli atti.-

10. Il visto del Genio Civile comporta il riscontro delle opere ammesse a pagamento con quelle effettivamente realizzate, della conformità di queste alle previsioni di progetto, nonché dell' ammissibilità a finanziamento delle altre spese.-

11. Nel caso di opere di competenza regionale eseguite direttamente dalla Regione, i fondi necessari sono accreditati al momento dell' approvazione del progetto presso la tesoreria provinciale della Regione a favore del coordinatore del competente Genio Civile; questi assume ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.-

pa.

Art. 23 (Revoca di contributi)

1. I contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli Enti e dei soggetti di cui all' articolo 18 della presente legge sono revocati con decreto dell' Assessore Regionale ai LL.PP. se i relativi progetti non sono approvati nel termine stabilito. Tale termine, di norma non può superare i dodici mesi e decorre: dalla data di comunicazione della concessione del contributo, nel caso di opere ammesse a finanziamento in conto capitale; dalla data di comunicazione del decreto di cui al primo comma dell' art. 22 della presente legge, nel caso di contributo pluriennale in annualità costanti.-

2. Gli Enti beneficiari di contributi trasmettono all' Assessorato ai LL.PP. il provvedimento di approvazione del progetto entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine utile; trascorso tale periodo il contributo si considera non utilizzato.-

3. I fondi resi disponibili per effetto di revoche di contributi sono utilizzati per il finanziamento di altre opere pubbliche.-

Art. 24 (Devoluzioni di contributi)

1. Gli Enti interessati, entro tre mesi dalla data di comunicazione dei finanziamenti regionali, possono rivolgere motivata istanza all' Assessorato ai LL.PP. per utilizzare i contributi per opere diverse da quelle ammesse a finanziamento, fermo restando il termine originariamente fissato per la presentazione del progetto.-

2. La devoluzione del contributo è disposta:
- a)- con decreto dell'Assessore ai LL.PP. quando:
 - non venga mutata la forma dell'intervento finanziario regionale ed il settore di intervento;
 - la devoluzione non comporti maggiori impegni di spesa per la Regione;
 - l'originario finanziamento non trovi riscontro nei programmi di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge.-
 - b)- con deliberazione della Giunta regionale, nei casi diversi.-

TITOLO VII

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

ART. 25

(Modalità di realizzazione delle opere)

1. Alla realizzazione delle opere di competenza regionale prov
vede l'Assessorato regionale ai LL.PP. in uno dei seguenti modi:

- a) - direttamente;
- b) - con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'arti
colo 2 del Regolamento per l'affidamento in concessione di
opere pubbliche, allegato alla presente legge.

ART. 26

(Opere eseguite direttamente)

1. Per le opere da eseguire direttamente, la progettazione e la
direzione dei lavori sono affidate al Genio Civile competente per
territorio.

2. I progetti sono firmati dai funzionari incaricati e dal Coor
dinatore del Genio Civile, il quale ne assume solidalmente la re-
sponsabilità tecnica e svolge le funzioni di ingegnere capo, qua
li definite dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

3. Per opere di particolare rilevanza tecnica o economica, la
Giunta regionale può affidare l'incarico di progettazione, ovvero
di progettazione e direzione dei lavori, a liberi professionisti
abilitati, purchè non abbiano ricevuto dalla Regione, nel corso
dell'anno, altro incarico professionale; le deliberazioni di con-
ferimento degli incarichi, sono pubblicate, per estratto, sul Bo
lettino Ufficiale della Regione.

4. Ai fini del terzo comma del presente articolo, la Giunta re-
gionale, sentiti gli Ordini professionali interessati ed il Comita
to Regionale Tecnico-Amministrativo, approva disciplinari tipo re
lativi alle modalità di affidamento degli incarichi. Nelle more del-
l'approvazione dei disciplinari tipo, il Presidente della Giunta re
gionale stipula convenzioni con liberi professionisti, sentito
preventivamente il Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo.

ART. 27

(Affidamento in concessione)

1. Per l'affidamento in concessione di opere di competenza regionale, si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.
2. Per le opere di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 2 della presente legge si applicano le norme della legge regionale 31 maggio 1980, n.54 e del relativo regolamento di applicazione.

ART. 28

(Controlli regionali)

1. Nel caso di lavori diretti da liberi professionisti, gli ordini di pagamento sono vistati dal competente Genio Civile. Tale visto comporta il riscontro della regolarità degli atti.
2. La Giunta regionale può affidare a funzionario tecnico della Regione i compiti di ingegnere capo definiti dal Regolamento 25 maggio 1895, n.350.

ART. 29

(Approvazione dei progetti)

1. I progetti sono approvati con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici.
2. Non è richiesto alcun parere sui progetti di massima ed esecutivi redatti dal Genio Civile, di importo non eccedente lire 3000 milioni, salvo il caso di opere di eccezionale rilevanza per le quali il Coordinatore del Genio Civile ritenga necessario il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Sui progetti di massima ed esecutivi di importo eccedente lire 3000 milioni deve essere acquisi

to il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.

ART. 30

(Esecuzione dei lavori)

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede:
 - a) - in economia, mediante atto di cottimo fiduciario stipulato dal Coordinatore del Genio Civile;
 - b) - mediante le seguenti procedure di appalto:
 - licitazione privata;
 - appalto concorso;
 - trattativa privata.
2. Si possono eseguire in economia:
 - a) - i lavori di qualunque importo riguardanti : l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il ripristino, il consolidamento ed il restauro di immobili, nonchè la pulizia dei porti;
 - b) - i lavori di importo non superiore a lire 500 milioni purchè sussistano motivi di urgenza, risultanti da apposito verbale compilato dal Coordinatore del Genio Civile ai sensi dell'art. 69 del regolamento 25 maggio 1895, n.350.
3. I lavori in economia sono affidati previa gara ufficiosa da effettuare con le modalità previste per le licitazioni private.
4. Le procedure per l'appalto sono espletate dal Coordinatore del Genio Civile competente per territorio o, nel caso di opere ricadenti in più province, dal dirigente in servizio tecnico dell'Assessorato ai LL.PP.. I contratti sono stipulati dall'Assessore regionale ai LL.PP., o da suo delegato, ed approvati dal Presidente della Giunta.
5. Nei casi di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n.350. I limiti di spesa in esso indicati sono elevati a lire 100 milioni.

TITOLO VIII

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 31

(Modalità di realizzazione delle opere)

1. Alla realizzazione delle opere di competenza degli Enti pubblici e delle opere di pubblico interesse di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, provvedono gli Enti interessati in uno dei seguenti modi :
 - a) - direttamente;
 - b) - con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge;
 - c) - a mezzo del Genio Civile competente, previa autorizzazione dell'Assessore ai LL.PP., purchè si tratti di opera ammessa a finanziamento regionale in conto capitale.
2. Gli Enti beneficiari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere o di lavori pubblici, assumono, comunque, ogni responsabilità connessa con la realizzazione delle opere e dei lavori stessi.

ART. 32

(Opere eseguite direttamente)

1. Per le opere ^{da} eseguire direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori è affidata agli Uffici tecnici degli Enti interessati.
2. In mancanza di un proprio ufficio tecnico o nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'Ufficio tecnico dell'Ente o per opere di particolare rilevanza tecnica od economica, la progettazione e la direzione dei

lavori è affidata a liberi professionisti abilitati sulla base di apposito disciplinare di incarico.

ART. 33

(Affidamento in concessione)

1. Per l'affidamento in concessione si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.
2. La progettazione e l'esecuzione di reti idriche esterne agli abitati possono essere affidate in concessione all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

ART. 34

(Approvazione dei progetti - pareri)

1. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell'art. 18 della presente legge sono approvati con deliberazione dei rispettivi Organi competenti.

2. Le deliberazioni di approvazione sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

3. Nel caso di opere riguardanti:

- edilizia scolastica e scuole materne;
- impianti di depurazione e di smaltimento di liquami e di rifiuti solidi urbani;
- opere destinate all'assistenza degli anziani e socio-assistenziali;
- impianti sportivi;
- mattatoi;
- opere marittime e portuali;
- strade esterne ai centri abitati,

sui relativi progetti, se di importo pari o superiore a 1000 milioni, deve essere acquisito, prima dell'approvazione, il parere degli Organi consultivi regionali di cui al titolo quinto della presente legge.

4. Sui progetti di cui al comma 3 del presente articolo, di importo inferiore a 1000 milioni e sui progetti di altre opere, senza limiti di importo, deve essere acquisito il parere dell'Ufficio tecnico dell'Ente.

5. Quando l'Ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'Ufficio tecnico, il parere è espresso dagli organi consultivi regionali, nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.

6. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti d) ed f) dell'art. 18 della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP., sentiti gli Organi consultivi di cui al titolo quinto della presente legge, sempre che le opere siano ammesse a finanziamento regionale.

27-

ART. 35

(Esecuzione di lavori)

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede con le seguenti procedure di appalto:

- licitazione privata;
- appalto concorso;
- trattativa privata.-

Art. 36 (Opere da realizzare a mezzo degli ~~Uffici~~ del Genio Civile)

1. Nel caso di opere realizzate a mezzo del competente Genio Civile ai sensi della ~~lettera c)~~ del primo comma dell' articolo 34 della presente legge, si applicano le procedure di cui al titolo settimo della presente legge.-

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 37 (Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza)

1. L'approvazione delle opere disciplinate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia.-

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.-

3. Nel provvedimento di approvazione sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Detti termini possono essere rinnovati o modificati con apposito motivato provvedimento.-

Art. 38 (Acquisizione delle aree)

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonchè dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.-

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.-

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinati a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.-

4. Il provvedimento di approvazione della variante è emanato dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti.-

5. Per le opere di edilizia scolastica ed ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:

- Sindaco del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
- coordinatore del Genio civile o suo delegato;
- coordinatore medico della U.S.L. competente per territorio, o suo delegato.-

I deliberati della commissione sono validi se adottati all'unanimità e sono subordinati al risultato positivo di indagini geotecniche.-

6. Nel caso di aree da destinare ad edifici scolastici, deve essere sentito il Provveditore agli Studi competente;

7. Per le opere di competenza regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, compete al Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Comuni e con gli Enti interessati, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Art. 38 (Espropriazioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, qualunque siano le opere ed i soggetti interessati.-

2. Il Presidente della Giunta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui all'articolo 40 della presente legge.-

Art. 39 (Deleghe in materia di espropriazioni)

1. In aggiunta alle funzioni attribuite ai Comuni dall'articolo 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da eseguire da parte di qualunque soggetto nel territorio comunale, comprese le aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, le aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e le aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della medesima legge n. 865.-

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura della indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle indicate nel primo comma del presente articolo.-

3. Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, si pronuncia con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, sulla base di atti istruttori predisposti dal servizio amministrativo dell'Assessorato ai LL.PP.-

4. Le pronunce sono vincolanti per gli Enti delegati.-

5. Qualora l'opera interessi il territorio di più Comuni, le funzioni delegate con il presente articolo, sono esercitate dalla Provincia.-

6. Nel caso di opere interessanti in territorio di più province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui all'articolo 39 della presente legge.-

7. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.-

Art. 41 (Compilazione dei progetti)

1. I progetti relativi alle opere di cui alla presente legge sono compilati nel rispetto delle norme contenute nel D.M. 29 maggio 1895, modificato con il D.C.P.S. 15 luglio 1947 n.763 e delle altre norme di legge e disposizioni regolamentari particolari, statali e regionali, vigenti in materia di opere pubbliche.-

2. I progetti di edilizia scolastica devono rispettare le disposizioni tecniche contenute nel D.M. 18 dicembre 1975, le quali tuttavia sono da considerarsi indicative, nei casi di ristrutturazione o di ampliamento di edifici scolastici esistenti.-

3. I progetti si distinguono in progetti di massima ed esecutivi.-

4. Il progetto esecutivo deve comprendere:

- a)- relazione illustrativa, tecnico-amministrativa, completa di quadro economico;
- b)- grafici esecutivi e particolari costruttivi, in scala adeguata;
- c)- computo metrico estimativo delle opere e forniture;
- d)- capitolato speciale di appalto, completo di elenco dei prezzi unitari;
- e) relazione geotecnica ai sensi del D.M. 21 gennaio 1981;
- f)- piano particellare di esproprio;
- g)- calcoli di stabilità, completi di grafici in scala adeguata;
- h)- progetto esecutivo degli impianti, completo di calcoli e di capitolato d'oneri;

5. Nel caso di progetti esecutivi riguardanti manutenzione, riattamento, sistemazione di opere esistenti, ovvero nel caso di opere di modesta entità, gli elaborati richiesti sono quelli di cui ai punti a), c) e d) del comma 4 del presente articolo.-

6. Nel caso di opere da affidare mediante appalto-concorso, gli elaborati tecnico-amministrativi da predisporre preventivamente

sono i seguenti:

- a)- relazione illustrativa, completa di preventivo sommario di spesa e di quadro economico;
- b)- progetto di massima delle opere da realizzare;
- c)- disciplinare d'oneri contenente le clausole tecniche e contrattuali;
- d)- schema di lettera d'invito.-

7. Quando l'opera è parzialmente finanziata, l'elaborato progettuale è composto da:

- a)- progetto generale;
- b)- progetto stralcio;

Il progetto generale deve comprendere:

- relazione tecnico-illustrativa dell'opera;
- grafici esecutivi e particolari costruttivi, in scala adeguata;
- preventivo dell'opera; esso può essere redatto in forma sintetica, facendo riferimento ai parametri di costo di cui all'art.5 della presente legge o, in mancanza, ai costi unitari correnti di opere consimili;
- documentazione necessaria per rendere il progetto completamente definito sotto il profilo tecnico ed economico;
- relazione geotecnica;

8. Il progetto stralcio deve essere corredato da tutti gli elaborati indicati per i progetti esecutivi. Ai progetti stralcio successivi al primo non va allegato il progetto generale quando sia dichiarato dal progettista, sotto la propria responsabilità, la rispondenza del progetto stralcio alle previsioni del progetto generale approvato.-

9. Si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 13 del D.L.28 febbraio 1983 n.55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n.131.-

10. Il quadro economico dei progetti deve comprendere tutte le spese occorrenti per realizzare l'opera, compresa quella per revisione prezzi, da prevedere tenendo conto della durata stabilita per i lavori e della percentuale media mensile degli incrementi di costo verificatisi nel biennio precedente.-

ART. 42

(Anticipazioni per progettazioni)

1. La Giunta regionale può concedere agli Enti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 18 della presente legge contributi in conto capitale fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile per la redazione di progetti generali di opere incluse nei programmi organici pluriennali di cui all'articolo 7 della presente legge ovvero per l'espletamento di concorsi di idee finalizzate alla esecuzione di opere e di lavori pubblici di particolare rilevanza. Con il provvedimento di finanziamento sono fissati i termini entro i quali i progetti devono essere approvati ed i bandi espletati.
2. Per le spese di cui al primo comma del presente articolo è istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo nell'Obiettivo "Lavori Pubblici",
3. L'Assessore ai LL.PP., entro trenta giorni dalla data di esecuzione del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, comunica agli Enti interessati la concessione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso sulla base della presentazione, entro i termini stabiliti, della deliberazione che approva il progetto o il risultato del bando di concorso di idee e revoca i contributi se non sono stati rispettati i termini stabiliti.
4. La concessione dell'anticipazione per progettazione non dà titolo all'Ente per ottenere il finanziamento dell'opera.
5. I fondi ^{erogati} a titolo di anticipazione sono detratti dalle somme per spese generali ammesse a contributo per la realizzazione delle stesse opere.

ART. 43

(Aggiudicazione dei lavori)

1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categoria relativa all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 250 milioni.

2. Si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Alla gara per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto concorso, di qualunque importo, devono essere invitate tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta e, comunque, non meno di quindici imprese, salvo che non si tratti di lavori per i quali sia richiesta una particolare specializzazione e non siano pervenute richieste di invito in numero sufficiente. Il mancato invito di impresa che ne abbia fatto richiesta deve essere motivato dall'Ente appaltante.

4. Per l'affidamento dei lavori si applicano le norme vigenti statali, per quanto non previsto dalla presente legge.

5. Del verbale di aggiudicazione dei lavori viene data notizia attraverso la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. L'estratto deve contenere l'oggetto e l'importo dei lavori a base d'asta.

ART. 44

(Licitazione privata)

1. Nel caso di licitazione privata non sono ammesse offerte in aumento.-
2. L'offerta dell'impresa aggiudicataria può essere migliorata, a vantaggio dell'Amministrazione appaltante, prima della stipula del contratto.-
3. Se l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine stabilito, si procederà a norma dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1984 n.687.- In questo caso i lavori possono essere affidati, senza preventive autorizzazioni, all'impresa che in sede di gara avrebbe assunto l'appalto se l'impresa aggiudicataria non avesse formulato offerta, purchè alle stesse condizioni poste dall'impresa aggiudicataria.-

Art. 45 (Appalto-concorso)

1. Il ricorso all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso è consentito in casi eccezionali e per opere ed impianti di particolare rilevanza tecnica.-
2. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione nominata dall'Ente interessato, composta da cinque membri, presieduta da un suo rappresentante e comprendente non meno di tre tecnici esperti nella materia, di cui uno designato dall'Assessore regionale ai LL.PP., nel caso di opere fruente di contributo regionale.-
3. Per l'approvazione del progetto prescelto dalla Commissione si applicano le procedure indicate dagli articoli 29 e 34 della presente legge.-
4. Qualora i fondi disponibili non consentano la realizzazione, in unica soluzione, dell'opera oggetto dell'appalto-concorso, i lavori sono eseguiti per lotti successivi, sulla base di progetti stralcio tratti dal progetto prescelto, aggiornati nei prezzi con le modalità indicate all'articolo 48 della presente legge.-
5. Alla realizzazione dei lotti successivi al primo, può provvedere la stessa impresa aggiudicataria dell'appalto-concorso, alle condizioni economiche di cui al quarto comma del presente articolo, quando ciò è precisato nel bando di gara.-

ART. 46

(Trattativa privata)

1. Si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, quando :
 - a) - ricorra il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 44 della presente legge;
 - b) - ricorra il caso di cui all'articolo 5, comma 1°, lettera a) della legge 7 agosto 1977, n. 584,
 - c) - si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
 - d) - vi sia eccezionale urgenza, risultante dalla comprovata necessità di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili, che non consentano l'indugio delle gare;
 - e) - si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto posto a base del primo appalto, che siano resi necessari da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale, purchè siano affidati allo stesso imprenditore e l'ammontare complessivo dei lavori complementari non superi il terzo dell'importo del primo appalto;
 - f) - si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati, a condizione che:
 - i lavori vengano affidati alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente;
 - la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;
 - l'importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello del precedente appalto;
 - i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili o appartenenti alla stessa categoria, rispetto a quelle che hanno formato oggetto del precedente appalto;
 - i prezzi siano quelli del lotto precedente, aggiornati con le modalità indicate dall'articolo 48 della presente legge;
 - l'offerta dell'impresa venga migliorata, rispetto a quella del lotto precedente, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e, comunque, in misura non inferiore al cinque per cento;
 - i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
 - l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti per eseguire i lavori di cui al progetto generale;

- g) - si tratti di lavori resi necessari per l'adeguamento o il completamento dell'opera a leggi o regolamenti emanati successivamente alla data di approvazione del progetto, purchè tali lavori vengano realizzati dall'impresa giudicatrice del contratto principale.
2. L'affidamento dei lavori a trattativa ^{privata} può avvenire solo con offerta in ribasso.
3. Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'Organo che ha approvato il progetto.

(Progetti di variante)

1. I progetti di variante sono predisposti quando si modificano le originarie previsioni tecnico-economiche.-
2. Tali progetti, eventualmente comprensivi di nuovi prezzi, sono approvati con le stesse procedure previste nella presente legge per l'approvazione dei progetti.-
3. Per i progetti di variante di importo superiore a lire 3000 milioni il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo è sostituito da quello del coordinatore del Genio Civile competente quando non viene modificato il programma costruttivo appaltato nè risultano sostanzialmente modificate le principali categorie di opere.-
4. Quando il progetto di variante approvato comporta, per lavori una maggiore spesa, comunque non superiore ad un terzo, rispetto all'importo contrattuale, i lavori devono essere proseguiti in presenza del reperimento dei maggiori fondi.- Qualora questi non vengano reperiti, all'esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.-

ART. 48

(Aggiornamento prezzi)

1. Quando siano trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del progetto l'Ente appaltante procederà, prima dell'appalto dei lavori, all'aggiornamento dei relativi prezzi.
2. L'aggiornamento viene effettuato applicando ai prezzi di progetto un coefficiente percentuale unico in aumento corrispondente alla variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, calcolata con le modalità seguite per la determinazione della revisione dei prezzi e con riferimento alla categoria nella quale l'opera rientra.-
3. L'aggiornamento dei prezzi è predisposto ed approvato dall'Ente appaltante, senza pareri tecnici consultivi, con apposito provvedimento col quale si definisce il nuovo quadro economico e la maggiore spesa.- Questa, a richiesta dell'Ente, può essere ammessa a contributo nel caso di opera assistita da finanziamento regionale.-
4. In ogni caso l'Ente ha l'obbligo di appaltare i lavori per l'importo aggiornato e di informare le imprese, mediante la lettera di invito, della reale disponibilità finanziaria per il pagamento dei lavori.-

5. In pendenza del reperimento dei fondi integrativi necessari in conseguenza dell'aggiornamento dei prezzi, le opere, se appaltate, possono essere subito iniziate.-

6. Qualora i fondi disponibili si esauriscano prima del reperimento di quelli integrativi, si procederà alla chiusura del contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia.-

7. Eventuali maggiori oneri conseguenti ad inadempienza delle disposizioni contenute nel presente articolo non sono ammissibili a contributo regionale.-

Art. 48 (Nuovi prezzi)

1. I nuovi prezzi da determinare in corso d'opera devono essere ragguagliati a quelli di contratto e formano oggetto di apposito verbale da approvare dall'Ente appaltante con le stesse procedure previste dalla presente legge per l'approvazione dei progetti di variante.-

2. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso contrattuale ed alla revisione dei prezzi.-

3. Il verbale di concordamento di nuovi prezzi è soggetto a registrazione.-

4. Nel caso in cui l'appaltatore non accetti i nuovi prezzi approvati, si procederà a norma dell'articolo 22 del regolamento 25 maggio 1895 n.350.-

Art. 50 (Tempo utile)

1. Il tempo utile contrattuale da assegnare alle imprese per l'esecuzione dei lavori deve tener conto dei rallentamenti e delle soste conseguenti il normale andamento stagionale sfavorevole, nonché degli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro circa l'attività lavorativa.-

2. Il tempo utile non può superare mesi 15 quando l'importo dei lavori a base d'appalto non superi lire 2000 milioni, salvo il caso di opere che presentino particolari difficoltà di esecuzione o che comprendano opere d'arte complesse ovvero che si svolgano in zone caratterizzate da condizioni climatiche o ambientali particolarmente sfavorevoli.-

3. È fatto divieto di concedere proroghe al termine utile contrattuale o di ordinare sospensioni dei lavori per avverse condizioni climatiche, salvo i casi eccezionali.-

4. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, devono essere trasmesse dal direttore dei lavori all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

5. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

ART. 51

(Anticipazioni - revisione dei prezzi)

1. Per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi, concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di anticipazione del prezzo di appalto e di revisione dei prezzi contrattuali.

2. L'accreditamento dell'anticipazione all'impresa è disposto, senza preventive autorizzazioni, con le procedure seguite per il pagamento dei certificati di acconto.

3. Per la corresponsione dei compensi revisionali è utilizzata, senza preventiva autorizzazione, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori.

4. All'esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.

5. Il calcolo dei compensi revisionali è soggetto a verifica a consuntivo da parte del collaudatore, ed è approvato unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

6. Qualora il compenso revisionale definitivo ecceda l'importo accantonato in progetto per revisione dei prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati revisionali definitivi sono approvati con decreto dell'Assessore regionale ai LL.PP., previo parere del servizio tecnico dell'Assessorato nel caso di opere eseguite direttamente dalla Regione, ovvero del Coordinatore del Genio Civile competente, negli altri casi.

ART. 52

(Richiamo alle norme statali)

1. All'esecuzione delle opere pubbliche o di pubblico interesse di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto

dalla presente legge, le norme del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n.350, del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063, della legge 13 settembre 1982 n.646, della legge 23 dicembre 1982 n.936, nonché le altre norme statali vigenti in materia.-

2. Nei capitolati speciali di appalto, nei disciplinari di appalto-concorso, dovranno essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.-

Art. 52 (Rendiconto finale)

1. Le spese sostenute per la realizzazione di opere ammesse a finanziamento regionale sono soggette a rendiconto.-

2. L'Assessore regionale ai LL.PP. provvede con proprio decreto, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte dei competenti servizi dell'Assessorato ai LL.PP. e sentito, ove occorra, il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, alla omologazione delle spese sostenute, da ammettere definitivamente a finanziamento regionale.-

3. Non sono ammesse a contributo le spese derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.-

4. Gli enti attuatori delle opere ammesse a finanziamento regionale, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, inviano all'Assessorato regionale ai LL.PP. tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera.-

5. Nel caso in cui gli Enti non ottemperino a quanto disposto nel quarto comma del presente articolo, i contributi concessi sono revocati, in tutto o in parte, con decreto motivato dello Assessore regionale ai LL.PP., su conforme deliberazione della Giunta regionale.- Con lo stesso decreto vengono determinate le somme da recuperare.-

TITOLO X COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 51 (Norme generali)

1. Le opere ed i lavori pubblici o di pubblico interesse sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti

per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura delle opere e dei lavori stessi.-

2. Per il collaudo tecnico-amministrativo si applicano le norme di cui all'art.91 e seguenti del regolamento approvato con R.D.25 maggio 1895 n.350 e le particolari norme previste dalla presente legge.-

3. Agli atti del collaudo tecnico-amministrativo vanno acquisiti i verbali degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo.-

Art. 55 (Tempo utile per il collaudo)

1. I termini per l'emissione ed approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione sono quelli indicati all'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981 n.741.-

2. In caso di ritardo dell'approvazione del collaudo, si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981 n.741, salvo lo svincolo anticipato della cauzione che resta comunque vincolata fino all'approvazione definitiva del collaudo.-

3. Gli Enti attuatori delle opere ammesse a finanziamento regionale devono avanzare richiesta all'Assessorato Regionale ai LL. PP. per la nomina del collaudatore almeno due mesi prima della scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori.-

Art. 56 (Certificato di regolare esecuzione)

1. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, vistato dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente appaltante.-

2. Si farà comunque luogo al collaudo dell'opera quando il direttore dei lavori è lo stesso responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente appaltante o quando vi sono contestazioni con l'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.-

Art. 57 (Avvisi ai creditori - Adempimenti assicurativi)

1. Non appena intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante cura la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune in cui l'opera è stata eseguita e sul foglio degli annunci le-

gali della provincia interessata, degli avvisi prescritti dall' art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, e da notizia dell' avvenuta ultimazione agli enti assicurativi e previdenziali.-

2. Le competenze attribuite al Prefetto dall' articolo 93 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350 sono esercitate dal Sindaco o dal Presidente dell' Amministrazione provinciale, nel caso di opere di competenza di comuni o di province, dal coordinatore del Genio Civile negli altri casi.-

3. Trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata agli Enti assicurativi e previdenziali senza che siano intervenuti legati atti impeditivi, si dà corso ai pagamenti, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso.-

Art. 58 (Albo dei collaudatori)

1. Il collaudo di opere e di lavori pubblici o di pubblico interesse, di cui alla presente legge, è affidato, nell' ambito delle competenze definite dai rispettivi ordinamenti professionali, a tecnici iscritti all' albo regionale dei collaudatori, che è istituito con la presente legge.-

2. All' albo possono essere iscritti, a domanda, tecnici, anche dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in ingegneria;
- laurea in architettura;
- laurea in chimica;
- laurea in scienze agrarie;
- laurea in scienze forestali;
- laurea in geologia;
- diploma di geometra;
- diploma di perito edile;
- diploma di perito industriale;
- diploma di perito agrario.-

3. I tecnici di cui al secondo comma del presente articolo devono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale, salvo il caso di dipendenti dello Stato o della Regione, di ruolo in servizio.-

4. Per i dipendenti dello Stato o della Regione in quiescenza, la permanenza nell' albo dei collaudatori è condizionata all' iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale.-

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo, nonché le possibili categorie di iscrizione.-

6. L'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo, nonché la cancellazione dallo stesso, sono disposti con decreto motivato dell'Assessore regionale ai LL.PP., sentita una commissione nominata per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, presieduta dal Coordinatore del settore dei LL.PP. e comprendente:

- un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali indicate nel secondo comma del presente articolo, designato dai competenti ordini o collegi professionali a livello regionale.-
- un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico scelti tra i componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.-

7. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario in servizio presso l'Assessorato ai LL.PP., designato dall'assessore ai LL.PP.-

8. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del D.P.R.24 novembre 1971 n.1199.-

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo è curata dall'Assessorato ai LL.PP.

10. All'albo regionale dei collaudatori di cui al presente articolo sono iscritti di ufficio i tecnici già iscritti nell'albo dei collaudatori istituito con legge regionale 12 agosto 1978 n.37.-

Art. 5 (Nomina dei collaudatori)

1. La nomina del collaudatore è di competenza dell'Assessore regionale ai LL.PP. nel caso di opere di competenza regionale o ammesse, anche parzialmente, a finanziamento regionale.-

2. Nel caso di opere di importo eccedente lire 5000 milioni, alla nomina del collaudatore provvede la Giunta regionale.-

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo dovrà essere effettuato con il criterio della rotazione.- I provvedimenti e le deliberazioni di conferimento degli incarichi sono pubblicati per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.-

3. Per le opere non ammesse a contributo regionale, la nomina del collaudatore è di competenza dell'Ente appaltante.-

4. Nel caso di opere di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore a lire 1000 milioni, il collaudo può essere affidato

ad una Commissione composta, di norma, da non più di tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. Si applicano le norme di cui all'articolo 111 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 e successive modificazioni.

5. Della Commissione collaudatrice può far parte un funzionario dirigente amministrativo della Regione Puglia o di Enti strumentali della Regione, esperto in materia di lavori pubblici, nei casi previsti dal comma precedente, ovvero allorchè il collaudo comporta l'esame di domande dell'appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.

6. L'incarico di collaudo può essere affidato anche all'inizio o durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 60

(Spese di collaudo)

1. Il collaudo di un'opera pubblica costituisce prestazione professionale quando il collaudatore non ha rapporto di dipendenza con l'Ente che ha eseguito direttamente l'opera. Nel caso contrario, il collaudo costituisce per l'incaricato atto dovuto, non soggetto a compensi, ma solo al rimborso delle spese, valutate in base alle disposizioni che regolano le missioni di servizio dell'Ente di appartenenza.

2. Le spese di collaudo ammissibili a finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 20 della presente legge comprendono:

- a) - onorario a percentuale, valutato in base alla tariffa professionale di appartenenza, vigente alla data di emissione del certificato di collaudo;
- b) - compenso a vacazione per revisione tecnico-contabile, da valutare in ragione delle ore effettivamente impiegate, comunque non superiore al limite del venticinque per cento dell'onorario di cui al precedente punto a);

- c) - rimborso spese, comprensive di quelle di viaggio, in misura forfettaria percentuale non superiore rispettivamente al 50 per cento ed al 60 per cento dell'onorario di cui al precedente punto a), a seconda che si tratti di collaudo definitivo o di collaudo in corso d'opera;
- d) - compenso forfettario in misura pari al 20 per cento dell'onorario di cui al precedente punto a) per la compilazione della relazione acclarante i rapporti tra Ente appaltante e Regione, nel caso di opere assistite da contributo regionale;
- e) - oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

3. Gli oneri di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo sono aumentati come per legge quando si tratti di collaudo in corso d'opera e siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima dell'ultimazione dei lavori.

4. L'importo da considerare ai fini della determinazione dell'onorario a percentuale è quello corrispondente all'importo dei lavori risultante dallo stato finale, aumentato dell'importo del compenso revisionale definitivo e dell'ammontare delle riserve discusse.

5. Nel caso di Commissione di collaudo, l'importo di cui ai punti a) e d) del secondo comma del presente articolo, è unico per l'intera commissione, ed è pari a quello dovuto ad un singolo collaudatore, aumentato del 50 per cento o del 110 per cento, a seconda che la Commissione sia composta da due o da tre membri.

6. Per ciascun collaudatore è considerato per intero il rimborso delle spese di cui al punto c) del secondo comma del presente articolo.

7. Il compenso di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo è riconosciuto una sola volta per l'intera commissione.

8. Le parcelle di collaudo sono liquidate dall'Amministrazione che ha affidato l'incarico e, per le opere fruente di contributo regionale, dall'Assessore regionale ai LL.PP. o da suo delegato.

9. Le parcelle dei collaudatori liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruità del rispettivo Ordine Professionale.

10. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 61

(Risoluzione delle riserve)

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti di collaudo, l'Ente appaltante delibera sulle domande di maggiori compensi avanzate dall'impresa e notifica senza indugio alla stessa le proprie determinazioni.

2. Sulle domande dell'impresa si esprime preventivamente il Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo, quando le opere cui esse si riferiscono sono ammesse a contributo regionale.

3. Per le opere ed i lavori di cui alla presente legge, il collegio arbitrale di cui agli articoli 43 e 45 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è così composto:

- a)- un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal presidente del tribunale amministrativo competente per territorio;
- b)- un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di corte d' appello, nominato dal primo presidente della corte di appello competente per territorio;
- c)- un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal presidente della Giunta regionale;
- d)- un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall' appaltatore.-

4. Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo continuano nelle loro funzioni anche se cessano dall' ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.-

5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del terzo comma del presente articolo.-

6. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.-

7. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa della Regione.-

TITOLO XI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE SISMICHE E GLI ABITATI DA CONSOLIDARE

Art. 62 (Denuncia dei lavori)

1. Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n.64 sono soggetti alla denuncia dei lavori, da presentare al Genio Civile competente per territorio prima dell' inizio dei lavori stessi.-

2. La denuncia deve essere redatta con le modalità previste dall' art.17 della legge 2 febbraio 1974 n.64 e deve contenere l' indicazione del nome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorra, del direttore dei lavori e del collaudatore.- Alla denuncia deve essere unito il progetto, in doppio esemplare, debitamente firmato da professionista abilitato.-

3. Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974 n.64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge.- Al progetto deve essere allegata:

- l'asseverazione del progettista e del calcolatore delle strutture, dalla quale risulti che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme citate nel presente comma;
- la dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini della concessione edilizia.-

4. Il Genio civile competente acquisisce gli atti riportando gli estremi degli stessi in appositi registri protocollo, distinti per Comune, accerta la completezza degli atti presentati e, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovranno eseguire i lavori.-

5. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.- Il direttore dei lavori dovrà comunque dare comunicazione scritta dell'inizio dei lavori al competente Genio civile.-

6. Il deposito del progetto secondo le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo, esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui agli articoli 2 e 12 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle norme vigenti in materia.-

7. A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n.1036, purchè il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art.4 della medesima legge.-

8. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974 n.64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuto provvedimento, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati adeguino la documentazione alle norme contenute nel presente articolo.-

Art. 63 (Responsabilità)

1. Il progettista, il geologo, il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono

responsabili dell'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974 n.64.-

2. In particolare, il direttore dei lavori ed il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.- Ogni eventuale modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente con le modalità indicate nell'articolo 62 della presente legge.-

3. Il direttore dei lavori è altresì responsabile dei seguenti adempimenti:

- la conservazione in cantiere, dal giorno di inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 62 della presente legge, firmati dal costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell'attestato di deposito del Genio civile;
- l'istituzione nel cantiere del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.-

Art. 61 (Controlli)

1. Il Genio civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.-

2. Il controllo è effettuato con metodo a campione seguendo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.-

3. Le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche ai fini dei controlli periodici di cui all'art.14 della legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni.-

4. Indipendentemente dai controlli a campione di cui al secondo comma del presente articolo, il Genio civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, ogni qualvolta, a insindacabile giudizio del coordinatore, ciò si renda necessario o opportuno.- Degli accertamenti effettuati con esito positivo viene rilasciata attestazione all'interessato ed al Sindaco competente e l'opera controllata non viene presa in considerazione per i controlli a campione.-

5. Per le opere che dovessero risultare non rispondenti alle norme vigenti in materia, si procederà a termini di legge.-

6. Il Sindaco del Comune, nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione di lavori sia in possesso dell'attestato del Genio Civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.-

7. L'accertamento, di cui al sesto comma ed il controllo a campione di cui al secondo comma del presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti l'attività di vigilanza di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974 n.64.-

Art. 65 (Licenza d'uso e di abitabilità)

1. Il direttore dei lavori deve comunicare, per iscritto, al Genio Civile l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le buone regole dell'arte.- Tale comunicazione vale anche quale relazione a strutture ultimate per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n.1086, purchè la stessa contenga quanto richiesto dall'articolo 6 della medesima legge.-

2. Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità, da parte degli Organi competenti, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, delle attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 62 della presente legge, nonchè del certificato di collaudo di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n.1086, quando prescritto.-

TITOLO XII NORME VARIE - ABROGAZIONI

Art. 66 (Rinnovazione impegni di spesa)

1. I fondi dichiarati perenti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 17/77, sono reimpegnati con decreto del Presidente della Giunta regionale.-

2. La rinnovazione dell'impegno di spesa ha efficacia annuale e può essere ripetuta, fino al completo utilizzo dei fondi dichiarati perenti, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello dell'impegno originario.-

3. Per la rinnovazione dell'impegno di spesa saranno utilizzati i fondi degli appositi capitoli di bilancio che, in base alla presente legge, vengono istituiti in via permanente.-

Art. 67 (Attribuzioni in materia di opere idrauliche e impianti elettrici)

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'ingegnere capo del Genio civile dal T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523, dal T.U. sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, sono esercitate dal coordinatore del Genio Civile competente o da funzionario all'uopo delegato dalla Giunta regionale.-

Art. 68 (Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici, ai sensi del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.-

2. L'autorizzazione provvisoria e definitiva è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di istruttoria e parere del competente Genio Civile e dei nulla osta e assensi di massima degli Enti indicati nel testo unico citato al primo comma del presente articolo.-

3. Qualora la linea elettrica interessi più province, l'istruttoria della domanda è affidata al Genio civile nel cui territorio di competenza la linea ha maggiore sviluppo.-

4. Le linee ed impianti elettrici realizzati, in base alle surrichiamate autorizzazioni, direttamente dall'E.N.E.L., sono da questo Ente collaudate, qualunque ne sia il valore, mediante certificato di regolare esecuzione, vistato dal competente Ufficio del Genio civile, ai soli fini della corrispondenza dell'opera a quella autorizzata.-

5. Le domande di autorizzazione provvisoria e definitiva sono rese note, a chiunque ne abbia interesse, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 111 del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.-

6. In questi casi si può prescindere dagli adempimenti prescritti all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.-

Art. 69 (Demolizione di manufatti, costruzioni ed opere)

1. I manufatti, le costruzioni e le opere di qualunque natura, per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di demolizione o provvedimento equivalente, a norma delle vigenti leggi statali e regionali, sono demoliti dai Comuni nel cui territorio essi ricadano.-

2. Le relative perizie di stima sono predisposte dal Comune mediante il proprio ufficio tecnico, ovvero a mezzo di liberi professionisti; in questo caso le perizie devono essere giurate.-

Art. ~~70~~ (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nella presente legge da parte degli Enti di cui all'art. 18, o nei casi previsti dall'art.5 della legge 3 gennaio 1978 n.1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., previa diffida a provvedere con fissazione di un congruo termine, si sostituisce all'Ente inadempiente nominando, entro trenta giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.-

Art. ~~71~~ (Abrogazioni - Norme transitorie - deleghe)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - La legge regionale 12 agosto 1978 n.37;
 - la legge regionale 12 aprile 1977 n.11, salvo l'art.1;
 - la legge regionale 6 maggio 1977 n. 15;
 - la legge regionale 5 settembre 1977 n.29, salvo l'articolo 4.-
2. Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali vigenti che trattano procedure di esecuzione di opere pubbliche, risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.-
3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione, sono adeguate a quelle previste nella presente legge, in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra Ente appaltante ed impresa.-
4. Fino a quando non si provvederà alla costituzione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo nella composizione indicata nell'articolo 13 della presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Comitato istituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1977 n.11.-
5. L'Assessore regionale ai LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.-

ALLEGATO al testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.-

REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1 (Enti abilitati all' affidamento in concessione)

1. Possono far ricorso all' affidamento in concessione oer la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche di propria competenza:

- a)- la Regione;
- b)- le province, i comuni, le comunità montale;
- c)- altri enti pubblici.-

Art. 2 (Ricorso alla concessione)

1. Il ricorso all' affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche può avvenire quando:

- a)- sia previsto da specifiche norme di legge dello Stato o della Regione;
- b)- debbano realizzarsi, ed eventualmente anche gestirsi, complessi di opere con destinazione omogenea e coordinata, per i quali si richiede accentuata potenzialità tecnica ed economica;
- c)- ricorrano speciali circostanze di urgenza e nel caso di calamità naturali, per cui risulta necessario o conveniente il ricorso all' affidamento in concessione;
- d)- sia richiesto il concorso finanziario o l' anticipazione di somme da parte del concessionario (pagamento differito).-

Art. 3 (Oggetto della concessione)

1. La concessione può riguardare l' esecuzione di studi e di indagini preliminari, l' approntamento di atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, l' elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere ed, eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse.-

ART. 4 (Concessionari di opere pubbliche)

- 1'. L'affidamento in concessione può avvenire in favore di:
- a) - Enti territoriali o Enti di diritto pubblico che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione delle opere;
 - b) - Società a prevalente capitale pubblico;
 - c) - Società commerciali, imprese, associazioni temporanee di imprese, cooperative e loro consorzi.

Art. 5 (Scelta del concessionario)

1. L'individuazione dell'Ente territoriale o dell'Ente di diritto pubblico concessionario, comporta la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni indicate al punto a) dell'articolo 4 del presente regolamento.-

2. La scelta della società a prevalente capitale pubblico, concessionaria, è operata verificando e comparando:

- a)- l'attività imprenditoriale nell'ultimo quinquennio;
- b)- la capacità finanziaria;
- c)- l'organizzazione tecnica ed amministrativa disponibile in relazione agli adempimenti connessi con l'assolvimento degli obblighi di concessione;
- d)- le condizioni offerte.-

3. L'individuazione degli operatori economici di cui al punto c) dell'articolo 4 del presente regolamento avviene con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977 n.584 e successive modificazioni ed integrazioni.-

4. L'accertamento dei requisiti del concessionario e della validità dell'offerta, nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo è affidata ad una commissione composta di cinque membri, di cui almeno tre esperti tecnici nelle materie attinenti all'opera da affidare in concessione.- Nel caso in cui il concedente sia un Ente territoriale o un Ente pubblico e l'opera sia ammessa a contributo regionale, della Commissione di cui al presente comma farà parte un funzionario tecnico regionale, designato quale esperto dall'Assessore regionale ai LL.PP.-

5. La commissione di cui al quarto comma del presente articolo è nominata: dalla Giunta regionale nel caso di opera di competenza regionale, dall'Organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera negli altri casi.-

Art. 6 (Convenzione)

1. La concessione è regolata da apposita convenzione, corredata dagli atti necessari ad individuare gli elementi tecnici, economici e programmatici e per definire e caratterizzare l'intervento.-

2. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:

- a)- la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi, secondo le norme vigenti in materia;
- b)- l'acquisizione da parte del concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni, nonché degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;
- c)- l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente, con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia;
- d)- le norme per la vigilanza sui lavori da parte del concedente e per i collaudi in corso d'opera e definitivi;
- e)- le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le penalità in caso di ritardo;
- f)- le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e degli interessi nel caso di pagamenti differiti, nonché la determinazione delle ritenute a garanzia della prestazione;
- g)- le modalità ed i termini per la manutenzione dell'opera fino al collaudo;
- h)- i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
- i)- il ricorso a collegi arbitrali in caso di controversie.-

3. Nel caso di concessioni ad Enti territoriali, ad Enti di diritto pubblico ed a Società a prevalente capitale pubblico, il concessionario affida l'esecuzione dei lavori ad imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori o ad imprese artigiane, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.-

4. E' fatto divieto di sub-concessione da parte del concessionario.-

ART. 7

(Affidamento in concessione)

1. L'affidamento in concessione è disposto con provvedimento dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera.

2. Sulla convenzione di cui all'articolo 6 del presente regolamento deve essere preventivamente sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui al titolo quinto del testo unificato ed aggiornato delle leggi regionali in materia di opere e di lavori pubblici. Il parere è espresso entro 20 giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine, il parere si intende favorevole senza condizioni.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI/SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 25.3.85
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)